

# Annotazioni

L'istanza di annotazione deve essere presentata quando, successivamente al deposito di una domanda di marchio, brevetto, disegno/modello, siano intervenute delle variazioni che non ne modifichino la titolarità, come ad esempio:

- cambiamento dell'indirizzo o del domicilio elettivo
- trasferimento o rettifica della sede legale
- variazione o rettifica della denominazione o della forma giuridica
- trasferimento di titolarità da ditta individuale a persona fisica e viceversa (per i trasferimenti di titolarità tra soggetti giuridici differenti è invece necessario presentare un'istanza di trascrizione)
- assunzione, revoca o rinuncia al mandato
- designazione/rettifica inventore
- sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza di un diritto di proprietà industriale (parziale o totale)

**L'istanza di annotazione deve essere presentata, inoltre, se si intende:**

- ritirare la domanda presentata
- rinunciare ad una o più classi o limitare l'elenco dei prodotti e servizi per marchi ancora allo stato di domanda.
- rinunciare al titolo di proprietà industriale già concesso
- rinunciare ad una o più classi o limitare l'elenco dei prodotti e servizi per marchi registrati.
- limitare le rivendicazioni su un brevetto

**Documentazione da allegare all'istanza:**

1. eventuale documento giustificativo della richiesta di annotazione, in originale o copia autentica:
  - *per le variazioni anagrafiche non è necessario produrre alcuna documentazione giustificativa.*
  - *in caso di annotazione delle sentenze di nullità/decadenza non effettuate d'ufficio a seguito di notifica da parte dei competenti Uffici giudiziari, ma richieste dall'utenza, va allegata la copia conforme all'originale della sentenza da annotare, avendo cura di comunicarne successivamente l'avvenuto passaggio in giudicato.*
2. lettera di incarico, in bollo da € 16,00 (salvo il caso del deposito on-line dell'istanza), solo se viene incaricato il mandatario, (consulente in proprietà industriale o avvocato iscritto al relativo albo professionale); la stessa deve essere sottoscritta da mandante e mandatario.  
*Nel caso di mandato riferito a marchi e novità vegetali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di 34,00 euro. La tassa non va pagata in caso di invenzioni, modelli d'utilità, disegni e modelli.*
3. dichiarazione di rinuncia/limitazione delle classi di prodotti o servizi di marchio e/o limitazione rivendicazioni brevetti, da redigere in triplice copia in bollo da € 16,00, sottoscritta

dal titolare e in regola con l'imposta di registro presso l'Agenzia delle Entrate, **solo qualora il titolo di proprietà industriale sia già stato concesso** (art. 5 del T.U. 131-26.4.86; imposta di registro da versare con mod. F24 –codice tributo 109/T).

#### **La domanda può essere presentata:**

- dal diretto interessato ( utilizzare il modulo per il richiedente);
- da un soggetto terzo incaricato come rappresentante (utilizzare il modulo per il rappresentante)
- da un terzo incaricato iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o Avvocato, che agisce in nome e per conto del richiedente. In tal caso occorre allegare una apposita lettera d'incarico, con applicata una marca da bollo da Euro 16,00 (utilizzare il modulo per mandatario)

#### **Modulistica**

I moduli vanno utilizzati in base alla tipologia dell'annotazione (Annotazione, Multiplo, Limitazione, etc.).

#### **Modalità di deposito**

##### **Deposito cartaceo**

A) Il deposito dell'istanza di annotazione, in bollo da € 16,00, può essere effettuato presso lo sportello della Camera di Commercio

**Costi:** €10,00 per diritti di segreteria o € 13,00, se si richiede copia autentica della documentazione depositata+ marca da bollo da € 16,00;

B) Il deposito dell'istanza di annotazione può essere effettuato anche all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi tramite servizio postale a mezzo raccomandata a/r.

##### **Deposito online**

C) Il deposito online, si effettua tramite il portale on line **dell'UIBM:**

<https://servizionline.uibm.gov.it/uibm-public-web/index.html>

**Costi:** Diritti di segreteria € 5,00; bollo virtuale forfettario € 15,00

#### **Varie**

**I documenti in lingua straniera** devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, autenticata ed asseverata innanzi alle competenti autorità italiane.

**Rimborso tasse.** Ai sensi dell'art. 229 del decreto legislativo n. 30/2005, in caso di ritiro della domanda, prima che la registrazione sia stata effettuata o che sia intervenuta la concessione il richiedente può chiedere il rimborso delle tasse di concessione governativa versate, ad eccezione della tassa di domanda. A tal fine è opportuno specificare nella richiesta:

*“Il sottoscritto chiede inoltre, ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs n. 30/2005, il rimborso delle tasse versate, ad eccezione della tassa di domanda”* ed allegare copia della ricevuta del versamento delle tasse versate.

Per richiedere il rimborso va compilato l'apposito modulo denominato “Multiplo”, reperibile sul sito dell'UIBM, Sezione Istanze.